



19546 / 15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

*pu e e,*

*frv*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Rel. Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

Ud. 07/07/2015 - CC

*Cond. 19546*

R.G.N. 24676/2014

Rep.

SOCIETA' DI CAPITALI -  
REGOLAMENTO DI  
COMPETENZA

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 24676-2014 proposto da:

VILLELLA PASQUALE, VILLELLA MARILENA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocat MARIETTA DE RANGO giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrenti* -


**contro**

RSA RIZZO SRL, in persona del suo amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO PICARDI 4/D, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO TURNO, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO LAGHI giusta procura a margine della memoria difensiva;

- *resistente* -

*4914  
15*

avverso l'ordinanza n. 1424/2010 R.G.A.C. del TRIBUNALE di  
CASTROVILLARI del 15/09/2014, depositata il 16/09/2014;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
07/07/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.



Con ricorso del 14 ottobre 2014, VILELLA Marilena e VILELLA Pasquale hanno proposto regolamento di competenza, avverso il provvedimento del 15 settembre 2014 del tribunale di Castrovillari che ha dichiarato la propria incompetenza per essere devoluta la cognizione della controversia all'arbitro unico ai sensi dell'art.17 dello statuto della RAS RIZZO srl ( già DE.Vi srl).

Il provvedimento è stato emesso nell'ambito della controversia instaurata dagli odierni ricorrenti nei confronti della RAS RIZZO srl. per accertare e dichiarare l'illegittimità per inesistenza, nullità ed annullabilità di alcune deliberazioni societarie adottate il 12 giugno 2010, il 28 giugno 2010 e il 17 agosto 2010 aventi ad oggetto rispettivamente, 1) affidamenti bancari e ripartizione delle relative garanzie; 2) esame del bilancio di esercizio al 31.12.2009; 3) esclusione del socio Vilella Marilena.

La RSA RIZZO srl, ha resistito con memoria illustrata con ulteriore successiva memoria e note integrative .

Il PG ha concluso per l'accoglimento del regolamento e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Castrovillari.



## Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti, in riferimento alla delibera del 17 agosto 2010 di esclusione del socio Vilella Marilena, deducono l'erroneità della decisione: a) per violazione delle norme ermeneutiche generali nell'interpretazione delle norme statutarie e, in particolare, della disposizione dell'art.12 di cui lo stesso giudice del merito ha rilevato la "apparente" antinomia rispetto alla disposizione generale dell'art.17, nella parte in cui nel disciplinare l'ipotesi dell'esclusione del socio dalla società, sancisce: nel punto 12.2 che, ove disposta l'esclusione la stessa " *avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione ..., salvo che entro tale termine il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente*" e nel punto 12.3 che " *in caso di società costituita da due soci, l'esclusione può essere pronunciata solo dall'autorità giudiziaria*".

L'interpretazione prospettata dal giudice, secondo la tesi delle parti ricorrenti, è contraria alla formulazione letterale dell'articolato statuario, alla valutazione complessiva e sistematica delle norme compromissorie



dello statuto e maggiormente aderente al comportamento successivo delle parti ( conforme quindi al criterio sussidiario dell'art.1362, 2 comma, c.c.) le quali, in altra controversia contestuale avente ad oggetto l'ordinanza cautelare adottata in relazione alla delibera di aumento del capitale sociale, hanno riconosciuto la competenza del tribunale.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione delle norme di legge e dello statuto per le altre delibere del 12 giugno 2010 e 28 giugno 2010 , il cui oggetto si caratterizza per la natura "non disponibile" delle posizioni giuridiche coinvolte e che presentano vizi intrinseci che ne determinano la nullità insanabile per violazione di norme poste a tutela non solo dei soci ma anche di interessi che trascendono la disponibilità delle parti e coinvolgono interessi di ordine pubblico economico di terzi o dell'intera collettività risalenti al " mercato".

Con il terzo motivo deducono che dovendo individuarsi l'oggetto della controversia in una domanda di risarcimento danni lo stesso esulerebbe completamente dal contratto societario e non rientrerebbe quindi nella clausola compromissoria.

Ve preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla RSA Rizzo srl che sostiene che la contestazione



sull'attribuzione della controversia all'arbitro o al giudice ordinario non integra una questione di competenza

L'eccezione è infondata non essendo stati forniti argomenti che possano indurre questa Corte a discostarsi dall'orientamento, ormai consolidato, stabilito dalla sentenza n. 24153 del 2013 che, in base l'art. 819 ter c.p.c., ~~che~~, nel disciplinare il rapporto tra cause devolute al giudizio degli arbitri e cause proposte davanti al giudice ordinario, lo qualifica in termini di «competenza», ha conseguentemente riconosciuto la possibilità di impugnare con regolamento di competenza ogni questione afferente alla appartenenza della controversia al giudice ordinario od agli arbitri.

Venendo all'esame del primo motivo di ricorso, lo stesso risulta fondato.

Esso si basa ,come già evidenziato sulla non corretta applicazione delle norme di ermeneusi del contratto stabilite dagli art 1362 e seguenti del c.c. in riferimento alla interpretazione delle clausole 12 e 17 dello Statuto societario relative rispettivamente alla esclusione del socio ed alla clausola compromissoria.

Quest'ultimo articolo stabilisce che è devoluta ad un arbitro unico " *qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci e la società nonché tra gli eredi di un socio defunto e/o la società, che abbia ad oggetto diritti*



disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari e con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del pubblico ministero".

A sua volta l'articolo 12 ,dopo avere stabilito al primo comma le cause di esclusione del socio stabilisce al secondo ed al terzo comma che

*" 2 la decisione di esclusione deve essere comunicata con raccomandata a.r. al domicilio del socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione ..., salvo che entro tale termine il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente" e nel punto 12.3 che " in caso di società costituita da due soci, l'esclusione può essere pronunciata solo dall'autorità giudiziaria".*

*3" In caso di società costituita da due soci ,l'esclusione può essere pronunciata solo dall'autorità giudiziaria".*

La questione interpretativa che si pone è se l'articolo 12 dello Statuto costituisca una eccezione rispetto alla generale previsione di compromettibilità in arbitri di ogni controversia insorta tra i soci e la società stabilita dall'art 17.

Premesso che l'indagine sulla portata di una clausola compromissoria, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri del



supremo collegio, ed in tale materia la Corte suprema e anche giudice di fatto.(Cass 2721/63;Cass 1119/63,Cass 3059/62, Cass , 331/61,Cass 54/60),va rammentato che proprio in una questione di competenza tra il giudice ordinario e gli arbitri questa Corte ha già avuto occasione di affermare che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ., e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato ( Cass . 4176/07 v. anche ex plurimis Cass 18180/07).

Cio posto la Corte concorda pienamente con la valutazione effettuata nella sua requisitoria dal PG, che fa propria e che viene di seguito riportata integralmente.



*“L'interpretazione offerta dal giudice di merito dell'art.12 dello statuto, infatti, appare in contrasto con le norme ermeneutiche generali sotto il duplice profilo del contrasto con il criterio letterale ( art.1362 c.c.) e con il criterio della interpretazione complessiva e sistematica dell'atto ( 1363 c.c.).*

*Invero, secondo il giudice il richiamo al contenuto del testo codicistico dell'art.2287 c.c. è stereotipo e di stile e la disciplina statutaria in oggetto (art.12) ha solo lo scopo di ribadire l'onere del socio escluso di formulare una tempestiva opposizione, senza che la clausola statutaria assuma alcuna incidenza sulla competenza a decidere sulla opposizione del socio escluso e sulla conseguente controversia.*

*L'indicata conclusione non è corretta giacchè contrasta, sul piano sistematico, con la complessiva disciplina prevista dallo statuto in tema di devoluzione delle controversie e che, proprio attraverso il testuale richiamo alla normativa dettata dal codice per la disciplina del procedimento di esclusione del socio dalla società, dimostra di volere introdurre una espressa deroga alla competenza " generale" arbitrale per tutte le controversie " societarie" proprio con riferimento all'ipotesi di esclusione del socio dalla società, dimostra di volere introdurre una*



*espressa deroga alla competenza " generale" arbitrale per tutte le controversie " societarie" proprio con riferimento all'ipotesi di esclusione del socio. In realtà, appare più conforme a corretti criteri ermeneutici una interpretazione secondo cui tutte le controversie tra socie e società se relative a " diritti disponibili " sono di competenza dell'arbitro, eccetto quelle relative alla esclusione del socio che, se opposte nel rispetto dei termini di statuto e di legge, sono sottratte all'arbitro e vanno decise dal tribunale.*

*Se l'art. 12.2 dello statuto si limitasse solo a ribadire la previsione di una "tempestiva" opposizione alla esclusione — secondo quanto ritenuto dal giudice di merito - non si spiegherebbe perché la formula utilizzata è una "rielaborazione" del testo dell'art.2287 c.c., e non una sua mera "trasposizione tralaticia", come si rileva dalla circostanza, altrimenti non giustificabile, che nella norma statutaria è contenuta la specificazione che l'opposizione va rivolta al tribunale " competente" (indicazione non contenuta nell'articolo del codice). E che il richiamo al tribunale competente assume un valore di deroga espressa alla competenza generale dell'arbitro unico è confermato anche dal successivo comma 3 dell'art. 12 che, nel riproporre la disciplina*



*codicistica, opera, anche qui, una espressa modifica all'indicazione dell'organo competente a pronunciarsi nel caso di esclusione di socio di società composta di due soci, che è qualificato come "autorità giudiziaria" e non "tribunale" come nel codice. Le indicate modifiche, tanto più se collegate alla circostanza che sono state introdotte da un notaio rendono poco ragionevole la scelta interpretativa fornita dal provvedimento impugnato."*

Deve quindi affermarsi conclusivamente ,in accoglimento del primo motivo che la competenza a decidere sulla esclusione della socia Vilella appartiene al Tribunale di Castrovillari.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi riguardo al secondo motivo di ricorso

Premesso che la competenza va determinata secondo la prospettazione fornita dall'attore nella domanda(Cass 18671/12;Cass 1122/07;Cass 14452/05) si osserva che in relazione alle deliberazioni societarie adottate il 12 giugno 2010, il 28 giugno 2010 e il 17 agosto 2010, aventi ad oggetto rispettivamente, 1) affidamenti bancari e ripartizione delle relative garanzie; 2) esame del bilancio di esercizio al 31.12.2009, i ricorrenti lamentano che il Tribunale non abbia in alcun modo valutato se le stesse concernevano diritti indisponibili come essi avevano dedotto con la propria domanda con la quale avevano lamentato che le delibere in questione erano affette da radicale nullità in



quanto in violazione di norme inderogabili ed indisponibili di ordine pubblico e poste a tutela di interessi che travalicano il rapporto tra socio e società.

In particolare assumevano che le delibere in questione erano volte al fine di non consentire il controllo sociale impedendo il rilevamento della violazione dei principi di chiarezza ,trasparenza e veridicità dei bilanci in danno della minoranza dei soci oltre che del fisco.

Si rileva che su tale prospettazione nessuna motivazione si evince dalla ordinanza del Tribunale che si limita a richiamare il provvedimento del giudice istruttore senza alcuna argomentazione.

Ciò posto questa Corte ha già affermato che le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio ( Cass 18600/11).



Queste ultime ,in particolare, inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l'indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - che agli artt. 2434 bis e 2379 cod. civ. ha previsto termini di decadenza per l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l'impugnazione delle delibere nulle - non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio. ( Cass 13031/14 ; Cass 28/13).

Alla luce di quanto sopra ,in ragione della specifica prospettazione della domanda degli odierni ricorrenti deve ritenersi la sussistenza <sup>della competenza</sup> del tribunale anche il relazione alla controversia sulle delibere in esame.



Il terzo motivo del ricorso resta assorbito.


Va conseguentemente dichiarata la competenza del giudice ordinario sulla presente controversia.

PQM

Dichiara la competenza del giudice ordinario cui rimette la causa anche per la liquidazione delle spese della presente fase

Roma 7.7.15

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
30 SET. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Luca PASSINETTI

